
COMUNE DI CANDELA

PROVINCIA DI FOGGIA

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 2640/2000 - 6846/2002 - 7688

Data 17/10/2002



CONCESSIONE EDILIZIA N. 16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda di concessione edilizia presentata in data 13.04.2000 dalla Ditta EDISON S.p.A. con sede in Milano Foro Buonaparte 31 Cod. Fisc. e P.Iva 03594220158, rappresentata dall'Ing. Cavazzana Bruno, nato a Piacenza D'Adige (PD) il 23/06/1943 e residente in Brescia alla Via Trainini, 50 C.F. CVZ BRN 43H23 G534K con allegato progetto, redatto dall'Ing. Carosielli Silvio iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia al n. 927 con studio in Foggia alla Via Filangieri 1/F per l'esecuzione dei lavori di Costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica ubicato in agro di Candela alla C/da Correa Tufarelle sull'area di Ha 6.00.00 identificata al N.C.T. al foglio 1 mapp. le n. 120 e porzione della 35;

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765; 28 gennaio 1977, n. 10 e 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia in data 20/06/2000 e di cui al verbale n. 05;

Viste le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n. 236;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 e le relative norme attuative;

Visto il D.P.C.M. 1° marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 10/07/2000 con la quale fu dichiarata l'iniziativa produttiva della Edison Spa di pubblico interesse e di pubblica utilita', indifferibile ed urgente, approvando il relativo progetto;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 30/09/2000, con la quale e' stato approvato in via definitiva il progetto presentato;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 7013 del 30/03/2002, assunto al prot. n. 2375 del 28/03/2002, di pronuncia di compatibilità' ambientale del progetto per la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato da ubicare nel Comune di Candela da parte della Edison Spa;

Visto il decreto del Ministero delle Attività' Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie Ufficio C2 - Mercato elettrico - n. 010/2002 del 27/06/2002, assunto al prot. n. 5217 del 09/07/2002, di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato da ubicare nel Comune di Candela da parte della Edison S.p.A. di cui al progetto di che trattasi;

Visto l'accordo di programma stipulato, tra Regione Puglia e Comune di Candela in data 29/07/2002 ed accettato incondizionatamente dalla Edison S.p.A. in pari data, in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 15/05/2002, ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 43 del 28/08/2002;

Vista la convenzione attuativa dell'accordo di programma stipulata in pari data dalla Edison Spa e Comune di Candela:

Vista altresi' la convenzione stipulata tra la Edison S.p.A. e Comune di Candela in data 08/02/2002 ed approvata con delibera della Giunta Comunale n. 25 del 15/03/2002;

Considerato che:

- l'accordo di programma, cosi' come ratificato dal Consiglio Comunale, costituisce variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi ai fini della realizzazione del progetto di che trattasi;
- la preesistente destinazione urbanistica della zona era la seguente : Zona " H " Agricola ;

Dato atto che l'opera di cui alla presente concessione non ricade nei casi di concessione gratuita a norma dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Dato atto che ai fini della presente concessione, la ditta interessata ha assolto gli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante:

- a) per quanto riguarda la corresponsione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della citata legge n.. 10/77 mediante:
 - versamento della somma di € 15.158,89 quale 30% degli oneri di urbanizzazione effettuato con c.c.p. n. 791 del 04/10/2002;
 - presentazione di polizza fidejussoria assicurativa n. 1305.00.27.27006985 della Assicuratrice edile con sede in Milano rilasciata in data 30/09/2002 per l'importo di € 35.370,74 corrispondente al residuo 70 % dovuto, accettata con determina n. 97 del 10/10/2002 centro di costo n. 2 e n. 306 dell' 11/10/2002 reg. generale;

Visto il versamento della somma di € 258,23 per diritti di segreteria, effettuato con c.c.p. n. 297 del 27/09/2002;

RILASCIA

Alla EDISON S.p.A. con sede in Milano Foro Buonaparte 31 Cod. Fisc. e P. Iva 03594220158, rappresentata dall'Ing. Cavazzana Bruno, nato a Piacenza D'Adige (PD) il 23/06/1943 e residente in Brescia alla Via Trainini, 50 C.F. CVZ BRN 43H23 G534K, come innanzi generalizzato LA CONCESSIONE EDILIZIA per eseguire i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato ed approvato nonché a tutte le prescrizioni espressamente contenute e riportate nel:

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 7013 del 30/03/2002, assunto al prot. n. 2375 del 28/03/2002, di pronuncia di compatibilità' ambientale del progetto per la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato da ubicare nel Comune di Candela da parte della Edison S.p.A.;
- Decreto del Ministero delle Attività' Produttive Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie Ufficio C2 Mercato elettrico n. 010/2002 del 27/06/2002, assunto al prot. n. 5217 del 09/07/2002, di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della centrale termoelettrica a ciclo combinato da ubicare nel Comune di Candela da parte della Edison S.p.A. di cui al progetto di che trattasi;
- Nell'accordo di programma stipulato, tra Regione Puglia e Comune di Candela in data 29/07/2002 ed accettato incondizionatamente dalla Edison S.p.A. in pari data, in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 15/05/2002, ratificata dal Consiglio Comunale con delibera n. 43 del 28/08/2002;
- Nella convenzione attuativa dell'accordo di programma stipulata in pari data tra la Edison Spa e Comune di Candela:
- Nella convenzione stipulata tra la Edison S.p.A. e Comune di Candela in data 08/02/2002 ed approvata con delibera della Giunta Comunale n. 25 del 15/03/2002;

I lavori dovranno avere inizio entro il primo semestre dell'anno 2003 ed essere ultimati entro il secondo semestre dell'anno 2004, in ossequio all'art. n. 3) del Decreto del Ministero delle Attività' Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie Ufficio C2 - Mercato elettrico - n. 010/2002 del 27/06/2002, assunto al prot. n. 5217 del 09/07/2002;

PRESCRIZIONI GENERALI IN QUANTO COMPATIBILI

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 3) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e semprechè non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.

- 4) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986, n. 113 S.O.) ed alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1° settembre 1987, n. 29010 (G.U. 11 settembre 1987, n. 212) ed in particolare:
 - a) il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato;
 - b) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abilità o l'agibilità.
- 5) La Ditta intestataria della presente concessione, a picchettazione avvenuta, e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio tecnico del Comune ed ottenere il prescritto nulla osta, per il rispetto degli allineamenti stradali e delle distanze dai confini di proprietà.
- 6) Qualora non siano stati indicati nella domanda di concessione il nominativo e l'indirizzo delle imprese esecutrici dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta egualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.
- Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata netizia segnalando i nuovi nominativi.
- 8) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
- 10) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante un numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 11) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
- 12) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici.
 Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse.
 - Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 13) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e i muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti.
 - Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 14) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici e delle relative norme attuative ed in particolare ai sensi dell'art. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali.
- 15) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare, preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo intervenuta l'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.
 - Le cauzioni, versate al Comune per occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrici e fognario, saranno restituite, a norma del regolamento, previo benestare dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuta restituzione in pristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 16) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose e alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
- 17) La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta all'Ufficio Tecnico Comunale, con la prova dell'avvenuto accatastamento ai sensi dell'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e il relativo certificato di abitabilità o agibilità verrà rilasciato solo dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46.
- 18) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28.02.1985, n. 47.
 - L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e Amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 19) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 20) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio della autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 21) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
 - a) al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n. 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
 - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n. 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - c) alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. n. 145 del 23 giugno 1989, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - d) alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. n. 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992);
 - e) alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. n. 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza

di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1º prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;

f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VOLTURA				
e de la compa		•	· v	
			· 表"	
			· ·	l'originale de

COMUNE DI CANDELA

Il sottoscritto

E DISON SpA in persona del 2000 legale rappro protempore Cavarrana Brino Mediante Silvia Caronelli Silvia (tecnica progettista)

Candela, 18-10-2002

Il Messo Noprestore (Guarini Giuseppe)